

## GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

### DECISIONE N. 2 DEL 12.1.2026

#### Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Passo Corese (RI) il 30 novembre 2025;
- lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del CDR;
- letta ed esaminata la dichiarazione a firma della commissione arbitrale;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

#### PROVVEDIMENTO

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara, hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori;
- b) rilevato che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021);
- c) tenuto conto dell'art. 27 del regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI;
- d) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;
- e) tenuto conto dell'art. 33 del nuovo Regolamento del Settore Pugilato Olimpico,

#### CONDANNA

**Il tecnico Mattia Pileggi, della ASD Maximus Roma Est MMXV Gym, alla sanzione della sospensione di mesi 2 (60 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI,** per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, dell'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI e dell'art. 33 del nuovo Regolamento del Settore Pugilato Olimpico, durante la riunione di pugilato svoltosi a Passo Corese (RI) il 30 novembre 2025. In particolare, poneva in essere un atteggiamento antiregolamentare. Infatti dopo la proclamazione del verdetto che vedeva sconfitto il proprio assistito girava verso il giudice Scali chiedendo con fare minaccioso se il suo pugile avesse perso veramente. Alla risposta affermativa con fare minaccioso e aggressivo proseguiva la sua azione intimidatoria chiedendo all'arbitro di uscire fuori a parlare. Nel frattempo, intervenivano i preposti della sicurezza e allontanavano il tecnico vistosamente fuori controllo dal palazzetto.

Fatti accertati in Passo Corese (RI) a far data dal 30 novembre 2025.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Massimo VANNINI

*Massimo Vannini*